



Ordine degli Avvocati di Pavia

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023

La proposta del presente piano è stata:

- 1) elaborata dal “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, Avv. Federico Contardi, nominato con apposita Delibera del Consiglio dell’Ordine n. 9 di data 07/10/2019;
- 2) discussa dalla Commissione Amministrazione Trasparente, istituita all’interno del Consiglio dell’Ordine, con seduta del 25.03.2021.
- 3) discussa dal Consiglio dell’Ordine ed approvata con deliberazione n. 47 di data 29/03/2021. La proposta così approvata è stata poi pubblicata sul sito web del Consiglio.

Avvertenze metodologiche

Il presente piano è stato elaborato prendendo come riferimento il “Piano Nazionale Anticorruzione” e gli altri documenti elaborati dall’ANAC.

Chi dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all’indirizzo PEC istituzionale che è: protocollo@pavia.pecavvocati.it, indirizzando apposita nota al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.



Ordine degli Avvocati di Pavia

Presentazione.

L'aggiornamento per il triennio 2021 – 2023 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) dell'Ordine degli Avvocati di Pavia è stato redatto in coerenza con le seguenti disposizioni di legge, oppure avente forza di legge:

- i. legge n. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013 (come modificati dal d.lgs. 97/2016), nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l'anno 2016 (delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e con i conseguenti Aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione (da ultimo la delibera n. 141 del 27 febbraio 2019);
- ii. decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 *«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»*, che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*;
- iii. Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l'anno 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019).

I contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili e “in quanto compatibili”, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, il cui personale in servizio è tra i destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

Infatti, stante l'attuale assenza di “linee guida” specifiche per gli Ordini ed i Collegi professionali da parte dell'ANAC, l'Ordine degli Avvocati di Pavia, rinnovatosi dopo le elezioni del 23.05.2019 e di fatto operativo con pieni poteri dal mese di luglio 2019, in piena e voluta continuità con quanto fatto nel corso degli scorsi anni ed in aderenza al dettato normativo “compatibile”, ha voluto elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti sviluppati nelle diverse sezioni, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, sviluppati secondo criteri omogenei.

Appare opportuno inoltre citare nel presente paragrafo che, dopo il pensionamento della Referente Sig.ra Antonella Gervasi (nonché la necessità di nominare il nuovo Referente Consigliere Avv. Federico Contardi con delibera del 07.10.2019 e passaggio di consegne effettivo in data 15.11.2019), è stato bandito e pubblicato in G.U. il bando di concorso per sostituirla e la selezione, dopo la sospensione *ex lege* a causa dell'emergenza sanitaria, è in fase di conclusione, con previsione di assunzione del candidato risultato vincitore a partire dal mese di maggio 2021.



Ordine degli Avvocati di Pavia

A tale criticità si è aggiunta l'assenza di ulteriori due impiegate (una per maternità, sig.ra Karin Baietti, rientrata solo nel marzo 2021 e l'altra per un lungo periodo di malattia tutt'ora in corso: sig.ra Antonella Rinaldi), non sostituibili per le ragioni di cui sopra.

La presenza quindi di sole due impiegate su cinque ha in parte compromesso l'attuazione del piano triennale PTCP per l'anno 2020.

Si deve altresì considerare che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (d'ora in avanti, per brevità, anche COA) ha dovuto affrontare il periodo emergenziale, organizzando il lavoro da remoto e con modalità di fruizione dei servizi che evitassero l'accesso dell'utenza agli uffici, con conseguente sovraccarico di lavoro organizzativo.

Peraltro, gran parte delle energie sono state pertanto concentrate nella gestione del periodo emergenziale.

Ciò doverosamente premesso, il presente Piano si articola in due sezioni separate specificamente dedicate, ancorché coordinate l'una con l'altra, ciascuna con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.



Ordine degli Avvocati di Pavia

SEZIONE PRIMA – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

| | | |
|------|--|-------|
| 1. | Introduzione..... | |
| 1.1. | Struttura del PTCPT e suoi obiettivi | |
| 1.2. | Destinatari del Piano..... | |
| 2. | Quadro normativo..... | |
| 3. | Elenco dei reati..... | |
| 4. | La metodologia seguita..... | |
| 5. | Le misure di carattere generale..... | |
| 6. | Il c.d. <i>whistleblowing</i> | |
| 7. | La formazione e la comunicazione..... | |

SEZIONE SECONDA - LA TRASPARENZA

| | | |
|------|--|-------|
| 8. | Introduzione..... | |
| 9. | Amministrazione Trasparente..... | |
| 10. | Comunicazione e Accesso Civico | |
| 10.1 | Iniziative di comunicazione all'interno dell'Ente..... | |
| 10.2 | Comunicazione verso i portatori di interessi esterni | |
| 10.3 | Accesso Civico | |

SEZIONE TERZA - PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

Allegati



Ordine degli Avvocati di Pavia

SEZIONE I

La Prevenzione della Corruzione



Ordine degli Avvocati di Pavia

1. INTRODUZIONE.

Il presente aggiornamento del PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, ferme restando le precisazioni anticipate nella Presentazione, è stato redatto tenendo peraltro conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte.

Sono state tenute in considerazione anche le Linee Guida ANAC n. 1309 e 1310 del 28/12/2016 (confermate nei successivi PNA) nonché le indicazioni pervenute dal Consiglio Nazionale Forense negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

È il caso quindi di ribadire con forza che il Consiglio dell'Ordine svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e che i suoi componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte al di fuori del Distretto di Corte di Appello.

È inoltre il caso di rammentare che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico: i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività. Come nei precedenti anni, si ribadisce che ne è un esempio efficace la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, area e competenza rispetto alla quale il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta dei dati dallo stesso fornito. Quanto ai compiti istituzionali come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale) delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; per giunta è fatto notorio che il giuramento dell'iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della Procura Circondariale e Distrettuale che, se esprimesse parere negativo, costringerebbe il Consiglio a revocare l'iscrizione deliberata.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT deve sottrarsi ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare, così come anche chiarito dall'ANAC nel PNA 2016, e come confermato nel PNA 2019 e in tutte le successive delibere, anche di carattere interpretativo, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organismo Interno di Vigilanza (OIV) stante la mancata indicazione degli enti pubblici non



Ordine degli Avvocati di Pavia

economici nell'art. 74 del D.Lgs. n. 150/2009, recante Attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; **né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, resa perlaltro ancor più evidente nel orso del 2020 - che ha visto di fatto l'impiego in servizio di sole due impiegate - il Consiglio dell'Ordine di Pavia non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.**

Il RPCT dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel D.Lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

1.1. STRUTTURA DEL PTPCT E SUOI OBIETTIVI.

Si è ritenuto opportuno manetnere la stessa struttura del Piano Triennale 2020-2022; il Piano Triennale 2021-2023 è quindi strutturato nel modo seguente:

- 1) Una parte generale (comprendente anche un'apposita sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, riunendoli in un unico atto, come si vedrà meglio in appresso) che prevede:
 - l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
 - l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
 - la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
 - l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
- 2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:
 - i processi e le attività a rischio;
 - i reati ipotizzabili in via potenziale;
 - il livello di esposizione al rischio;
 - le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.2. DESTINATARI DEL PIANO.

Sulla base delle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012, nel PNA 2016 e 2019 a seguito delle determinazioni n. 831/2016 e 1064/2019 sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, quali destinatari del PTPCT:



Ordine degli Avvocati di Pavia

1.2.1. i componenti del Consiglio dell'Ordine, della Commissione Amministrazione Trasparente, della Commissione per l'accreditamento della formazione costituita presso il COA, nonché dell'Organismo di Mediazione anch'esso costituito presso il COA;

1.2.2. il personale dell'Ordine;

1.2.3. i componenti (anche esterni) delle Commissioni e del Comitato Pari Opportunità;

1.2.4. i consulenti;

1.2.5. il revisore dei conti;

1.2.6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Ai soggetti sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

L'elenco dei soggetti destinatari del presente Piano Triennale è consultabile dal sito istituzionale del COA, all'indirizzo:

<http://www.ordineavvocatipavia.it/componenti-consiglio>

Personale dipendente

| Componente (nome e cognome) | Qualifica (Profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato) |
|------------------------------------|--|
| KARIN BAIETTI | B1 |
| ASSUNTA D'AURIA | B1 |
| FERNANDA NOVARESE | A2 |
| ANTONELLA RINALDI | B2 |

Soggetti nominati Componenti Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sino al 31 dicembre 2020 i quali hanno depositato in Segreteria il proprio curriculum vitae autorizzandone la pubblicazione.

<http://www.ordineavvocatipavia.it/node/365>

Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza per il quadriennio 2016-2020 i quali hanno depositato in Segreteria il proprio curriculum vitae autorizzandone la pubblicazione.



Ordine degli Avvocati di Pavia

| Tipo rapporto (consulenza, fornitura servizi) | Soggetto (ragione sociale) | Qualifica (Commercialista, Consulente del Lavoro, Ditta) |
|---|--|--|
| Fornitura servizi | Sferabit srl | Società res. limitata |
| Consulenza | Avv. Ferrari Francesco | Consulente e formatore |
| Fornitura servizi - | Dott. Rag. Morini Cerutti Studio Associato | Commercialista |
| Fornitura servizi | Mogni srl | Ditta Computer /fotocopiatori |
| Fornitura Servizi | DCS S.r.l | Società res. limitata |
| Fornitura Servizi | METHIS LAB s.r.l. | Società res. limitata |
| Fornitura Servizi | NAMIRIAL s.p.a | Società per azioni |
| Fornitura Servizi | OPEN DOT S.p.a. | Società per azioni |

Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 97/2016.

| Componente (nome e cognome) | Compito affidato | Delibera consiliare con cui è stato affidato l'incarico |
|--|---|--|
| ASSUNTA D'AURIA | Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti | 30/01/2017 |

2. QUADRO NORMATIVO.

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:



Ordine degli Avvocati di Pavia

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo "PNA"), oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC n. 12/2015 del 28/10/2015 ed ulteriormente aggiornato con la Delibera n. 831/2016 del 3 agosto 2016 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*";
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
- La delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013».
- La delibera ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».
- la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*";
- La delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;



Ordine degli Avvocati di Pavia

- La delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019;

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 *"Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni"* - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"*;
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*

Per l'individuazione delle aree a rischio sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la c.d. nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
 - il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 86 del 13 aprile 2018, in vigore dal 12 giugno 2018;
- **ELENCO DEI REATI.** la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante *"Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni"*.
 - la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*;

3.

Come anche nel precedente Piano, si è deciso di far riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle



Ordine degli Avvocati di Pavia

situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Pertanto, nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la P.A. e, avuto riguardo per le peculiari attività svolte dall'Ordine, l'analisi si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Anche in questa sede occorre ribadire che nella Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha spiegato che il concetto di corruzione della Legge n. 190/2012 **comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

*“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

4. LA METODOLOGIA SEGUITA

- Analisi del contesto esterno.



Ordine degli Avvocati di Pavia

Con riferimento al contesto territoriale di riferimento, si richiamano gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

I dati contenuti nelle “Relazioni sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”, trasmessi con cadenza periodica dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati, sono disponibili alla pagina web:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

Sul sito web del Governo Italiano è stato pubblicato un elenco di tali relazioni per gli anni dal 2011 al 2019.

<http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

- Analisi del contesto interno.

Più volte è già stato affermato che l'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con l'esclusiva finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione, nonché al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario di riferimento. L'Ordine degli Avvocati, quindi, ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel citato circondario e deve promuovere i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Già nel PTPC 2020-2022 si accennava che l'Ordine degli Avvocati di Pavia è nato dalla fusione fra gli Ordini degli Avvocati di Pavia (che è rimasta la città dove ha sede il circondario di Tribunale), Vigevano e Voghera, quale diretta conseguenza dell'avvenuto accorpamento dei Tribunali di Pavia, Vigevano (con la sezione staccata di Abbiategrasso) e Voghera e che tale epocale fase di cambiamento è ancora pienamente in essere, dal momento che i vecchi Ordini degli Avvocati di Voghera e Vigevano hanno inevitabilmente “portato con sé” la propria storia e la propria tradizione di prassi, con tutto quello che ne è conseguito.

Il lento, ma evidente e costante apprendimento della su citata logica di gestione unitaria e condivisa si sta finalmente delineando all'orizzonte, ma il lavoro da compiere appare significativo e l'arco temporale della sua esecuzione appare allo stato proiettabile nei prossimi 3-5 anni.

Anche attualmente, **le sedute del Consiglio avvengono con una frequenza pressoché settimanale e prevedono, necessariamente, il coinvolgimento quasi quotidiano di tutti i Consiglieri nell'assolvimento delle numerose incombenze e dei lavori delle**



Ordine degli Avvocati di Pavia

Commissioni istituite per gestire i vari settori di attività, così come elencate nel proprio sito internet all'indirizzo sotto indicato.

Si tratta quindi di un impegno davvero rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, come può emergere agevolmente dall'esame della normativa di riferimento e dei moltissimi regolamenti nel tempo adottati in attuazione della Legge Professionale.

L'analisi attenta del sito web di questo Ordine conferma ancora una volta quanto appena affermato:

<http://www.ordineavvocatipavia.it>.

Anche per la corrente versione di aggiornamento, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

1. *Pianificazione e previsione;*
2. *Analisi dei rischi;*
3. *Progettazione del sistema di trattamento del rischio;*
4. *Stesura del Piano Triennale.*

4.1 PIANIFICAZIONE E PREVISIONE.

Anche per la fase di pianificazione di quest'anno, sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC e l'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo ancora più conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due aree:

- area giuridica: compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento);
- area gestionale: area contabile – tesoreria e area personale.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, per il triennio 2021-2023 e già dal 2021 si è deciso di confermare il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macro categorie:

- 4.1.1) i processi istituzionali, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;



Ordine degli Avvocati di Pavia

4.1.2) i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.

Tabella 1 – Elenco processi

| Area | Processo |
|--|---|
| area giuridica | Attività consultiva |
| | Attività deliberante |
| | Attività di vigilanza |
| | Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle) |
| | Attività in materia di formazione |
| | Attività in materia di conciliazione |
| | |
| area gestionale: personale e contabilità | Gestione del personale e consulenti |
| | |
| | Affidamenti di lavori beni e servizi |

4.2 ANALISI DEI RISCHI.

Anche nel presente piano, l'analisi dei rischi è stata articolata **in due fasi** costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.



Ordine degli Avvocati di Pavia

In proposito, si ribadisce che è solo il caso di sottolineare come le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

Anche per la redazione del PTCT 2021-2023, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta innanzitutto analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente, costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile, oltre che tenendo conto della prassi abitualmente seguita anche dalla precedente Consigliatura (in carica fino all'estate del 2019).

In una seconda fase, invece, la Commissione Amministrazione Trasparente del COA di Pavia ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione e/o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Le due fasi descritte hanno quindi permesso di individuare con chiarezza i rischi inerenti alle attività compiute quotidianamente dall'Ordine degli Avvocati di Pavia.

Anche nel presente piano, così come in quello precedente (naturalmente consultabile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Pavia nella sezione "Amministrazione Trasparente"), si è pertanto giunti alla definizione di alcune schede di analisi del rischio, in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati.

Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano e negli allegati.

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, il suddetto gruppo di lavoro ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione; aree ancora da presidiare mediante l'implementazione di tutte le misure di trattamento del rischio, già in essere negli anni passati. Pertanto, al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la stima del livello di probabilità del verificarsi di fenomeni corruttivi, sono stati considerati, anche quest'anno, i seguenti fattori (ove logicamente applicabili):

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;



Ordine degli Avvocati di Pavia

- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

4.3 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO.

Anche nel PTCT 2021-2023, così come in quello 2020-2022, il sistema di trattamento dei rischi di corruzione è stato concepito dall'Ordine degli Avvocati di Pavia quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione e risulta quindi costituito da una pluralità di elementi che di seguito si riportano :

1. misure di carattere generale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi di rischio, che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi, così come elencati nel paragrafo 3. che precede;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Si precisa che anche nella corrente stesura del Piano, la descrizione delle misure di carattere generale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano stesso.

4.4 STESURA DEL PIANO TRIENNALE.

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT, presentato nella specifica adunanza del Consiglio dell'Ordine del 29.03.2021 per la sua approvazione.

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC tiene e terrà conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;



Ordine degli Avvocati di Pavia

2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);

3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;

4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio, dopo un passaggio necessario all'interno della Commissione Amministrazione Trasparente, la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, oppure qualora le circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

La presente versione Piano dell'Ordine degli Avvocati di Pavia per il triennio 2021-2023 viene approvato e deliberato nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 29 marzo 2021.

4.5 MONITORAGGIO.

Il monitoraggio verrà condotto su base quadrimestrale (o al massimo semestrale) dal RPCT, insieme - e all'interno - della Commissione Amministrazione Trasparente del COA.

Resta inteso che il RPCT relazionerà il COA dell'attività di monitoraggio svolta, ogni qualvolta fosse necessario procedere a modifiche o integrazioni del presente Piano Triennale o, ancora, ove si ravvisasse l'insorgenza di particolari fattori di rischio, così come mappati nel presente Piano.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica circa l'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente entro il termine differito dall'ANAC del 31 gennaio 2019, previa presentazione al Consiglio, fatte salve eventuali deroghe disposte dall'ANAC.



Ordine degli Avvocati di Pavia

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

5.1 LE MISURE DI TRASPARENZA: IL COLLEGAMENTO CON L'APPOSITA SEZIONE.

L'applicazione concreta ed effettiva del principio di trasparenza (dal latino *trans parere*, far apparire - lasciar vedere - lasciar conoscere) da parte dell'Ordine rappresenta ancora il *modus operandi* per eccellenza, volto a prevenire i fenomeni corruttivi e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento dell'Ente.

D'altra parte è ormai elemento consolidato che la pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere dal citato Ordine permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT, che presiede l'apposita Commissione Amministrazione Trasparente, istituita nell'anno 2020 all'interno del COA.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto a confermare la scelta (già adottata dalla precedente Consigliatura) di rafforzare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure in uso.

Come previsto dalla normativa e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dall'Ordine per prevenire la corruzione, il PTPCT è pubblicato sul



Ordine degli Avvocati di Pavia

sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Amministrazione Trasparente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica del Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano stesso o a segnalarne le eventuali irregolarità.

5.2 IL CODICE DI COMPORTAMENTO.

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.". In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Come noto, il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto; è solo il caso di ribadire che per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza "di principi di comportamento", in quanto compatibili con le disposizioni speciali.

Peraltro l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento.

L'art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro, fatta salva la possibilità per l'Ente di fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCT e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.



Ordine degli Avvocati di Pavia

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”.

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione.

In data 25/01/2016 il Consiglio dell'Ordine, con propria deliberazione, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti, ancora oggi in vigore e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.ordineavvocatipavia.it/sites/default/files/archivio/allegati/Codice%20di%20comportamento.pdf>

all'interno del citato Codice di Comportamento è peraltro espressamente previsto che qualunque violazione del Codice stesso deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il presente PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere. Pertanto, accanto a misure formali, quale l'adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti “pratici”, che questa Consigliatura continuerà ad imporre ed altri che intenderà ideare e attuare, nella prospettiva di un lavoro in fieri, perfettamente conforme con l'impianto normativo complessivo della materia che ci occupa.

5.3 LE MISURE SPECIFICHE.

Fermi restando ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, l'ANAC nei PNA 2016 e 2019 ha svolto una elencazione delle aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali che, naturalmente a titolo esemplificativo, si elenano di seguito:

- la formazione professionale continua;
- il rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio sono state riportate, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, ipotetici eventi corruttivi e conseguenti misure di prevenzione, evidenziando che l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione “individualizzata”, che dia la giusta importanza all'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi.



Ordine degli Avvocati di Pavia

5.3.1. La Formazione professionale continua.

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Si ricorda che per gli Ordini degli Avvocati la norma-quadro di riferimento è la legge 31 dicembre 2012 n.247 e il Regolamento del CNF 16 luglio 2014 n. 6.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, l'ANAC ha da sempre posto l'accento sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione. Nello specifico, ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli “enti terzi” diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli;
- rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Possibili misure:



Ordine degli Avvocati di Pavia

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti stessi;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore e nella piattaforma Sfera dedicata - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Inoltre, appare necessario ribadire in questa sede che questo Consiglio dell'Ordine, nonché tutto il personale interno, si attiene rigorosamente alla normativa vigente in materia di Formazione Continua, come noto disciplinata dal [Regolamento 16 luglio 2014, n. 6 - Formazione Continua](#) pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense il 28 ottobre 2014 - in vigore dal 1° gennaio 2015 nel testo aggiornato con le modifiche apportate dal CNF nelle sedute del 30/07/2015, del 19/02/2016 e del 16/12/2016).

Tale regolamento è consultabile sul sito del COA all'indirizzo:

<http://www.ordineavvocatipavia.it/regolamento-formazione>

In tale sezione è inoltre pubblicato il fac simile del modello utile per far pervenire l'istanza di accreditamento degli eventi formativi, con l'obbligo di considerare e produrre tutta la modulistica connessa.

5.3.2. L'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali.

Il parere di congruità (c.d. attività di opinamento delle parcelle degli Avvocati) quale diretta espressione dei poteri pubblicistici dell'Ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, che quindi necessita di tutte le tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, si ritiene che dallo svolgimento di tale attività meritino di essere presi in valutazione i seguenti eventi rischiosi, con le conseguenti e connesse misure preventive:

Possibili eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione dei compensi professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza, necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.



Ordine degli Avvocati di Pavia

Le possibili misure suggerite sono:

- adozione di un regolamento interno in coerenza con la Legge n. 241/1990 che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Questo ordine degli Avvocati risulta oggi coerente ai dettami su citati, tant'è vero che ha da tempo individuato ed espresso i requisiti che l'istanza di accreditamento e le sue modalità di istruttoria debbano avere, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, che permea anche la fase di comunicazione all'istituto del provvedimento di colta in volta adottato.

La specifica sezione dedicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Pavia rappresenta la prova di quanto appena esposto:

<http://www.ordineavvocatipavia.it/node/216>

ove è specificamente pubblicata tutta la modulistica connessa.

Inoltre, anche oggi e per il prossimo futuro (fino ad eventuali nuove comunicazioni e rettifiche del presente Piano) le richieste di opinamento vengono assegnate a rotazione ai Consiglieri, che vengono previamente sorteggiati in sede di adunanza del COA con pescaggio in urne accessibili e verificabili da parte di tutti i Consiglieri stessi, e gli opinamenti vengono rilasciati soltanto ove sussistano i requisiti di cui al DM 55/14 e successive modifiche.

5.3.3. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi.

L'area di rischio individuabile comprende tutte le ipotesi in cui l'Ordine è coinvolto nel processo di nomina, a vario titolo, di professionisti a cui conferire incarichi professionali a tutela degli interessi del COA e quindi di tutti gli iscritti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si pensi all'incarico conferibile ad un Collega del Foro per il recupero delle somme insolte relative alle quote di iscrizione annuale all'albo, rimaste insolte.

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel PNA 2016 e 2019 attengono principalmente alla nomina di professionisti - da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali



Ordine degli Avvocati di Pavia

o professionali in comune con tutti o alcuni dei componenti dell'Ordine, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati a garantire il corretto svolgimento dell'incarico.

Nell'anno in corso, e per tutta la durata del presente Piano Triennale, **l'Ordine degli Avvocati di Pavia si impegna ad adottare particolari procedure di selezione di candidati, con possibilità di partecipazione allargata a tutti gli iscritti.**

Ci si riserva, in ogni caso, di analizzare e sviluppare ulteriormente tale area di rischio una volta pubblicate le specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del PNA 2016 e 2019.

5.4 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.

L'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede espressamente che *"(...) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi"*.

Già dal dato ermeneutico della citata norma, appare evidente che **questo Ordine degli Avvocati non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.**

Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.

I link sottoelencati vanno nella direzione appena descritta:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%9CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/0484566b-2262-44eb-852f-baed88d668cc>

<http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/-/comunicazione-10-c-2017-antiriciclaggio-linee-guida-per-gli-avvocati>

<http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+a+ntiriciclaggio+per+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2>

5.5. ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679).



Ordine degli Avvocati di Pavia

Lo scorso 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato due sezioni e richiami nei PNA 2016 e 2019.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del c.d. Codice della Privacy, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è pertanto rimasto sostanzialmente inalterato, avendo ribadito il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di tale pubblicazione.

Occorre anche in questa sede ribadire, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)8.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, prevede espressamente che : «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili



Ordine degli Avvocati di Pavia

o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». In aggiunta, appare coerente esplicitare altresì quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 (rubricato "Qualità delle informazioni"), che vuole chiaramente assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Con Delibera del 07/05/2018, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia ha nominato quale "DPO" l'Avv. Alice Pisapia (Cod. Fiscale PSPLCA82T52F205E) al quale sono assegnati compiti, incarichi e funzioni conformemente all'art. 39 del regolamento UE 2016/679.

L'Avv. Alice Pisapia risulta ancora oggi in carica, dal momento che il suo mandato è stato rinnovato negli anni 2019, 2020 e 2021.

6. IL C.D. "WHISTLEBLOWING".

Il c.d. "whistleblowing" è un fenomeno rientrante nelle misure di rafforzamento dell'azione di prevenzione della corruzione, in ossequio ed ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente in qualsiasi forma al RPC che assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Resta inteso che, nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RCPT, al fine di evitare eventuali conflitti di interessi o causa di incompatibilità, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. Infatti, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela del dipendente, adottata da Codesto Ordine, è conforme alle previsioni contenute nella Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*".

Come già evidenziato nella relazione del RPCT relativa all'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Come nel precedente piano, occorre ribadire anche in questa sede che chiunque, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro.



Ordine degli Avvocati di Pavia

Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'Anac;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Peraltro, la su citata legge stabilisce inoltre, sempre all'art.1, che l'identità del segnalante non può essere rivelata, tant'è vero che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Peraltro, **in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno, la misura pare attualmente inapplicata**, dal momento che il sistema di tutele è comunque garantito dalla continua e quotidiana interlocuzione con il personale da parte del RPCT e del Presidente del Consiglio.

Si ribadisce ancora che, ad oggi, come è stato attestato anche nella Relazione Annuale del RPCT, non sono pervenute segnalazioni.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE.

È noto che la formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Pertanto questo Ordine ha previsto, già nel corso dell'anno 2021, l'effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi, per tutto il triennio successivo.



Ordine degli Avvocati di Pavia

A tal fine, si ribadisce che ad ogni dipendente è già consegnato in forma cartacea ed in forma elettronica (tramite link sul desktop del computer in uso quotidiano) il testo del D. P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

In proposito, si attesta che **ogni dipendente di questo Ordine degli Avvocati è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.**

Inoltre, **il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, hanno sottoscritto una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.**

Peraltro, **anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell’Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno**, si ritiene che l’attuale formulazione del codice sia sufficientemente dettagliata.

Più in generale, è obiettivo precipuo di questo Ordine quello di erogare, già dal 2021, **anche tramite specifici corsi organizzati da ULOF o CNF**, le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli appalti;
- Normativa e pratiche nel campo dell’anticorruzione e dell’analisi e della gestione del rischio;
- Codice di comportamento dei dipendenti.

Si specifica che tutta l’attività di formazione su descritta sarà aperta alla partecipazione di tutto il personale dipendente di questo Ordine degli Avvocati.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell’Ordine, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell’Ordine nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, nella sotto-sezione “*Amministrazione Trasparente*”, dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

7.1 LA ROTAZIONE DEL PERSONALE.

Pur considerando la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, anche per il triennio 2021-2023, **non è possibile ipotizzarne l’attuazione all’interno dell’Ordine, considerata la sua struttura e il numero dei dipendenti.**



Ordine degli Avvocati di Pavia

Tuttavia, il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni personalistiche, che possano dar origine, anche in via embrionale, a fenomeni corruttivi. Va inoltre precisato che la normativa ordinistica non permette né ai dipendenti, né ai Dirigenti (nel caso dell'Ordine di Pavia non presenti) autonomia decisionale. Ogni decisione o autorizzazione alla spesa deve passare dal Consiglio dell'Ordine riunito nella sua naturale composizione collegiale. Anche il Consiglio stesso può deliberare soltanto nei termini economici dettati dal Regolamento di Contabilità e dal Bilancio che viene approvato dalla Assemblea degli iscritti.

Tutto questo rende quasi nullo il rischio di corruzione, anche alla luce delle ultime disposizioni in materia di appalti e contratti.

7.2 DEFINIZIONE DI MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di *pantouflage* prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Come già chiarito nel PNA 2013 e nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'ANAC, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.).



Ordine degli Avvocati di Pavia

L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'ANAC in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, l'Ente verifica, per il tramite del RPCT il compito di procedere ad un'ulteriore verifica di quanto segue che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16ter, decreto legislativo n.165/2001.

Il PNA 2019 sancisce la correttezza delle procedure adottate da Codesto Ordine evidenziando che *“Nei PTPC, quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, potrebbe essere previsto l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma”*.



Ordine degli Avvocati di Pavia

SEZIONE II

la Trasparenza



Ordine degli Avvocati di Pavia

8. INTRODUZIONE.

Questa sezione è dedicata alla verifica e alla applicazione del principio della trasparenza: sul tema l'Ordine degli Avvocati intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, **stanti i vincoli organizzativi e finanziari**, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2021 - 2023, soprattutto in funzione della prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio della totale accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'Autorità n. 1309 e n. 1310, quest'ultima come riferimento di massima, non essendo ancora state pubblicate le Linee Guida specifiche per gli Ordini ed i Collegi Professionali).

La complessità della normativa e delle successive linee guida dell'ANAC, durante il triennio 2021-2023, verrà svolta una specifica attività di formazione a supporto dell'implementazione degli istituti stessi, anche mediante l'ausilio dell'ULOF e del CNF, e cioè:

- **all'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.Lgs. n. 33/2013;**
- **all'Amministrazione Trasparente, cioè alla pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ordine, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.**

Si deve ribadire con forza in questa sede che questo Ordine ritiene che **la vigilanza sul rispetto e l'applicazione di questi due istituti siano certamente la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore fin dalla Legge n. 190/2012.**

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che *“La trasparenza è intesa **come accessibilità totale dei dati e documenti** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

Nei PNA 2016 e 2019 l'ANAC dispone infatti che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPCT.

Ad esempio, il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».*

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione



Ordine degli Avvocati di Pavia

della trasparenza è, pertanto, parte integrante del PTPCT nella presente “apposita sezione”, espressamente dedicata alla Trasparenza.

9. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza, nel sito web del Consiglio dell'Ordine è stata realizzata la Sezione Amministrazione Trasparente, oggi perfettamente accessibile.

La Sezione Amministrazione Trasparente ha un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

Occorre precisare che tutte le notizie e le informazioni consultabili e ricavabili nella citata sezione vengono gestite e trattate nel pieno rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del c.d. GDPR.

Quindi si elencano di seguito **i contenuti delle singole sotto-sezioni che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti** per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive o oggettive.

▪ **Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12).**

In questa sotto sezione sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio

▪ **Dati concernenti i componenti dei consigli ed i titolari di incarichi dirigenziali (Art. 14).**

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013¹ nonché quella dei titolari di incarichi dirigenziali.

▪ **Dati concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (Art. 15).**

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013.

¹Ai componenti il Consiglio non si applicano le restanti previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, nella parte in cui si stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il D.Lgs. n. 97/2016 2016, infatti, ha per un verso ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013], estendendo però tale obbligo ai titolari di incarichi dirigenziali



Ordine degli Avvocati di Pavia

- **Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21)².**

La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina indica inoltre gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva.

Infine, la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

- **Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22).**

Il quadro normativo di riferimento, più volte citato nel presente documento, fa sì che tale sotto sezione non sia applicabile alla fattispecie.

- **Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)³.**

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedulare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

²L'art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 101/2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013 anche per come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

³Gli obblighi di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del D.Lgs. n. 97/2016 che ha eliminato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 33/2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.



Ordine degli Avvocati di Pavia

- **Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26)⁴ con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27).**

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

- **Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29).**

La pagina contiene i *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

<http://www.ordineavvocatipavia.it/bilanci>

<http://www.ordineavvocatipavia.it/node/239>

- **Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30).**

Il quadro normativo di riferimento, più volte citato nel presente documento, fa sì che tale sotto sezione non sia applicabile alla fattispecie.

- **Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31).**

La citata pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

http://www.ordineavvocatipavia.it/sites/default/files/archivio/allegati/PARERE%20DEL%20REVISORE%20DEI%20CONTI%20BILANCIO%202017%281%29_signed.pdf

- **Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32).**

La pagina web contiene:

- a) i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
- b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

- **Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)**

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

⁴L'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016, intervenendo sull'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al RPCT in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.



Ordine degli Avvocati di Pavia

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso, nonché l'indicazione di ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero gli stessi strumenti su citati nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 33/2013;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

Infine, da pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.



Ordine degli Avvocati di Pavia

▪ Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36).

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi; in particolare vengono indicati in questa sotto sezione i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS.

* * *

Quale ulteriore indicatore, nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'Ente intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati.

Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente - Piano Anticorruzione", referenti e scadenze ai fini della pubblicazione

| Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento | Scadenze ai fini della pubblicazione |
|--|---|--|---|
| Disposizioni generali | PTPCT | RPCT | 31 gennaio |
| | Atti a valenza generali per gli iscritti | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | 15 giorni dall'approvazione |
| | Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Ufficio amministrativo | entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5 giorni |
| Consulenti e collaboratori | Incarichi | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente |
| Dipendenti | Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato Tassi di assenza | Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Segreteria Generale - Ufficio amministrativo | entro 15 giorni dall'eventuale variazione |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | | entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione |



Ordine degli Avvocati di Pavia

| | | | |
|---|--|--|---|
| Bandi concorso per la selezione del | | Segreteria Generale - Ufficio | entro 5 giorni |
| Bandi di gara e contratti | Bandi di gara | Segreteria Generale - Ufficio | entro 3 giorni |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Tesoreria | entro 10 giorni dall'approvazione |
| Pagamenti compensi dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei | Ufficio amministrativo | entro il 31 gennaio |
| | Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti del Consiglio | Segreteria generale - Ufficio amministrativo | entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento |
| | Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività | Ufficio amministrativo su comunicazione dell'interessato | entro il 30 giugno |

10. COMUNICAZIONE E ACCESSO CIVICO

10.1. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DELL'ENTE.

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il RPCT illustra i contenuti della Sezione ai componenti del Consiglio dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del PTPCT.

10.2 COMUNICAZIONE VERSO I PORTATORI D'INTERESSE ESTERNI.

Come già indicato la sezione viene definitivamente adottata dall'Ordine quale parte del PTPCT e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

10.3 ACCESSO CIVICO.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni **"documento, informazione o dato"** detenuto dalla pubblica amministrazione.

Rammentiamo, nella fattispecie come:



Ordine degli Avvocati di Pavia

- fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006;
- con l'emanazione del D.Lgs.33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune.
- Il D.Lgs. n. 97/2016, modificando il D.Lgs.33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente".

Pertanto, con il nuovo accesso generalizzato:

- è sufficiente un'istanza senza motivazione;
- non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante.

Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT, secondo i moduli di richiesta di accesso civico "e accesso generalizzato" pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente.

http://www.ordineavvocatipavia.it/amministrazione_trasparente

Le richieste di accesso civico e di accesso generalizzato possono essere inviate all'indirizzo pec: protocollo@pavia.pecavvocati.it

Per completezza di informazione sul sito dell'Ente sono altresì pubblicate le Linee Guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016 le quali contengono uno specifico allegato contenente la "Guida Operativa all'accesso generalizzato" a cui si rimanda.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666